Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 70° — Roma - Mercoledì, 6 marzo 1929 - Anno VII — Numero 55

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libreria editrice Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libreria internazionale Istituto Italiano di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libreria editrice Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libreria Editrice Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internazionale*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei. 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A. L. I., Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *O. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele. 54 — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana.* Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*. via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R Guaglio*, Corso Umberto I. 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Ditta Raffaele Marchesiello.* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico De Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*. via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Garignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele. 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova. via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

CASA REALE

ORDINI CAVALLERESCHI

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

CASA REALE

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi, alle ore 10.45, in udienza solenne Sua Eccellenza il signor dottor Djemil Dino, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario del Regno di Albania.

Roma, addì 3 marzo 1929 - Anno VII

(604)

ORDINI CAVALLERESCHI

ORDINE DEL SS. MAURIZIO E LAZZARO
E DELLA CORONA D'ITALIA

Revoca di onorificenza.

Con R. decreto del 4 ottobre 1928-VI, sulla proposta di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il R. decreto 7 giugno 1923 con il quale Rossi Tullo fu Giuseppe fu insignito della onorificenza di Cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia.

(606)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina di Senatori del Regno.

Sua Maestà il Re, con decreto 2 marzo 1929, su proposta di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, si è compiaciuto nominare Senatori del Regno:

1. Galimberti Tancredi
2. Tovini Livio
3. Visocchi Achille
4. Gabbi Umberto
5. De Nicola Enrico
6. Bastianelli Raffaele
7. Castellani Aldo
8. Antona Traversi Giannino
9. Manfroni Camillo
10. Guidi di Volterra conte Fabio
11. Visconti di Modrone conte Guido
12. Luciolli Ludovico
13. Della Gherardesca conte Giuseppe
14. Nomis di Cossilla conte Mario
15. Viola Giacinto
16. Carminati Angelo
17. Asinari dei marchesi di Bernezzo Demetrio
18. Grosso Giacomo
19. Prampolini Natale
20. Solari Emilio
21. Casanuova Mario
22. Ferri Enrico
23. Gallenga Stuart conte Romeo
24. Menozzi Angelo
25. Odero Attilio
26. Romeo Nicola
27. Falcioni Alfredo
28. Versari Riccardo
29. Anselmino Federico.

(605)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **796.**

LEGGE 22 novembre 1928, n. **3459.**
Conversione in legge del R. decreto-legge 22 gennaio 1928, n. 265, riguardante il quantitativo di zucchero proveniente dalle Colonie italiane da importarsi nel Regno a trattamento di favore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 22 gennaio 1928, n. 265, riguardante il quantitativo di zucchero proveniente dalle Colonie italiane da importarsi nel Regno a trattamento di favore.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **797.**

REGIO DECRETO 31 dicembre 1928, n. **3458.**
Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1434, concernente la facoltà conferita al Governo del Re di raccogliere e coordinare in testo unico le disposizioni riguardanti gli stipendi ed assegni fissi;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito, visto, d'ordine Nostro, dai Nostri Ministri Segretari di Stato per la guerra e per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, foglio 11. — SIROVICH.

Testo unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliere e sugli assegni fissi pel Regio esercito.

CAPO I.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Art. 1.

(Art. 2 della legge 17 luglio 1910, n. 530).

Lo stipendio, il supplemento di servizio attivo e gli altri assegni fissi per gli ufficiali sono stabiliti dalla tabella I, annessa al presente decreto, nonchè dalle disposizioni appresso indicate.

Art. 2.

(Art. 5 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Il supplemento di servizio attivo non è cedibile nè pignorabile, nè sequestrabile, nè computabile agli effetti di pensione.

Esso non spetta nelle posizioni in cui lo stipendio è sospeso o ridotto.

Art. 3.

(Primo comma dell'art. 12 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427).

L'attribuzione degli stipendi agli ufficiali è fatta con decreto ministeriale da registrare alla Corte dei Conti.

Art. 4.

Nello stabilire lo stipendio per gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio, si terranno presenti anche le speciali disposizioni che sono contenute nelle leggi che regolano il collocamento degli ufficiali in tale posizione.

Art. 5.

(Art. 156 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Gli stipendi degli ufficiali sono determinati in base alla anzianità di grado, oppure in base all'anzianità di servizio da ufficiale se risulti più favorevole.

Art. 6.

(Art. 156 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

L'anzianità di grado è quella risultante dal decreto di nomina o promozione, dedotto il tempo trascorso nel grado stesso, che non viene computato ai fini dell'anzianità di servizio.

Per gli ufficiali trasferiti di ruolo, l'anzianità di grado è computata, agli effetti della determinazione dello stipendio, dalla data di nomina o promozione al grado stesso nel ruolo di provenienza, con le deduzioni di cui al comma precedente.

Art. 7.

(Art. 3 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427).

L'anzianità di servizio da ufficiale decorre dalla data del decreto di nomina ad ufficiale, tranne che nel decreto stesso sia fissata una decorrenza diversa.

Art. 8.

(Art. 11 e 12 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali).

Dall'anzianità di servizio da ufficiale si deduce il tempo di cui agli articoli 11 e 12 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali.

Art. 9.

(Art. 3 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427).

Il servizio militare prestato anteriormente alla nomina ad ufficiale è computato, agli effetti della determinazione dello stipendio, in base all'anzianità di servizio, per la metà e, in ogni caso, per non oltre quattro anni, fatta eccezione per il servizio prestato come ufficiale di complemento o di milizia territoriale, che è computato per intero.

Art. 10.

(Art. 3 del R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079, e articolo 3 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427).

Agli ufficiali per la nomina dei quali è richiesta una laurea o titolo equipollente, e per quelli stati nominati in seguito a speciale concorso per titoli di studi universitari, saranno riconosciuti, agli effetti del computo dell'anzianità di servizio da ufficiali, gli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei rispettivi corsi superiori, diminuiti di un anno.

Art. 11.

(Art. 5 del R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637, e art. 11 R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284).

Il tempo effettivamente trascorso in servizio nelle colonie italiane è computato, per una volta tanto, in aumento all'anzianità utile (di grado o di servizio) agli effetti dello stipendio: per intero per i primi due anni di tutto il periodo trascorso — anche ad intervalli — nelle diverse colonie; per un terzo per gli anni successivi.

Art. 12.

(Art. 6 del R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637, e art. 12 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284).

Il tempo effettivamente trascorso in servizio nelle colonie italiane, che non sia stato computato negli stipendi di un grado agli effetti del precedente art. 11, è valutato nei gradi superiori.

Art. 13.

(Art. 165 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

E' considerato come servizio coloniale il tempo passato in prigionia non dipendente da cause imputabili all'ufficiale ed il tempo trascorso negli ospedali ed in licenza o in aspettativa per ferite od infermità dipendenti da cause di servizio coloniale, purchè il tempo stesso sia trascorso effettivamente nelle colonie.

Art. 14.

(Art. 15 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284).

Agli effetti della determinazione degli stipendi il servizio prestato nelle località ed entro i periodi appresso indicati, è computato cumulativamente col servizio coloniale, secondo le norme di cui ai precedenti articoli 11 e 12:

CINA — Per i militari formanti il Corpo di operazione in Cina: dal giorno dell'imbarco per l'andata (non prima del 12 luglio 1900) al giorno del rimpatrio (non oltre il 31 dicembre 1901).

EGEO — Dal 28 aprile 1912 al 18 ottobre 1912; e dal 23 agosto 1915 al 31 ottobre 1918.

ALBANIA — Dal 4 novembre 1918 al 2 agosto 1920.

MURMANIA — Dal 24 agosto 1918 al 10 agosto 1919.

SIBERIA ASIATICA — Dal 20 luglio 1918 al 23 febbraio 1920.

Art. 15.

(Art. 156 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Quando lo stipendio viene determinato in base all'anzianità di servizio, questa è diminuita del numero di anni appresso indicato per ciascun grado:

Generale di brigata e maggiore generale	anni 28
Colonnello e tenente colonnello	» 21
Maggiore	» 16
Capitano	» 10
Tenente	» 4

Art. 16.

(Art. 5 del R. decreto 26 luglio 1925, n. 1318).

La decorrenza degli stipendi, in caso di nomina o promozione, comincia dal 16 del mese se la data del decreto è compresa tra il 1° ed il 15; ovvero dal 1° del mese successivo se tale data è posteriore al 15 del mese, tranne che nel decreto ne sia fissata altrimenti la decorrenza. In ogni modo, lo stipendio del nuovo grado non può decorrere da una data anteriore a quella fissata per l'anzianità del grado stesso.

Art. 17.

(Art. 6 del R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079, e art. 156 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Gli aumenti di stipendio per compimento degli anni di servizio o dell'anzianità di grado decorrono dal 16 del mese oppure dal 1° del mese successivo, secondo che il compimento degli anni di servizio o dell'anzianità di grado avvenga tra il 1° ed il 15 del mese, oppure dopo il 15.

Art. 18.

(Art. 157 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dal R. decreto 31 marzo 1925, n. 363).

I maestri direttori di banda ed i sottotenenti maestri di scherma, che hanno raggiunto o raggiungano il massimo dello stipendio stabilito per il loro grado, sono ammessi a due successivi aumenti triennali e ad un successivo aumento quadriennale, elevando il loro stipendio rispettivamente a lire 10,100, lire 10,800 e lire 11,600 e mantenendo il supplemento di servizio in lire 1700.

Art. 19.

(Art. 3 della legge 6 luglio 1908, n. 362, art. 1 R. decreto 3 giugno 1920, n. 710).

Lo stipendio degli ufficiali può essere ridotto ai quattro quinti, ai tre quinti, alla metà, o può essere sospeso.

Art. 20.

(Art. 1 R. decreto 3 giugno 1920, n. 710).

Lo stipendio è ridotto ai quattro quinti agli ufficiali in aspettativa per riduzione dei quadri.

Art. 21.

(Art. 3 della legge 6 luglio 1908, n. 362).

Lo stipendio è ridotto ai tre quinti:

a) agli ufficiali in aspettativa per ritorno da prigionia di guerra, o per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio;

b) agli ufficiali in licenza straordinaria per infermità non provenienti da cause di servizio;

c) agli ufficiali generali ed ai colonnelli comandanti di corpo e capi di servizio in disponibilità.

Art. 22.

(Art. 3 della legge 6 luglio 1908, n. 362).

Lo stipendio è ridotto alla metà:

a) agli ufficiali sospesi dall'impiego;

b) agli ufficiali in attesa di giudizio e non sospesi dall'impiego, salvo ad avere l'altra metà quando il giudizio non sia seguito da condanna.

Art. 23.

(Art. 3 della legge 6 luglio 1908, n. 362).

Lo stipendio è sospeso:

a) agli ufficiali in licenza straordinaria per affari privati;

b) agli ufficiali in aspettativa per motivi privati;

c) agli ufficiali che senza giustificate cause non raggiungano il loro posto o se ne assentino;

d) agli ufficiali disertori, contumaci, condannati al carcere od alla reclusione militare.

ANNOTAZIONI.

Art. 20, 21, 22 e 23 del presente testo unico.

VOCI NUOVE.

E' ridotto ai quattro quinti:

a) agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri (1).

E' ridotto ai tre quinti:

a) . . . . (2);

b) . . . . (2);

c) agli ufficiali in aspettativa per prigionia di guerra (3);

d) agli ufficiali in aspettativa per infermità temporanea non proveniente da cause di servizio (3);

e) agli ufficiali in licenza straordinaria per infermità non provenienti dal servizio (4);

f) agli ufficiali generali, colonnelli comandanti di corpo e capi di servizio in disponibilità (5).

Art. 20, 21, 22 e 23 del presente testo unico.

(1) Art. 23 della legge sullo stato degli ufficiali.
(2) La vecchia voce non è più contemplata dalla nuova legge sullo stato degli ufficiali.
(3) Art. 23 della legge sullo stato degli ufficiali.
(4) N. 18 del regolamento per le licenze.
(5) Art. 21 della legge sullo stato degli ufficiali.

VOCI NUOVE.

E' ridotto alla metà:

a) agli ufficiali sospesi dall'impiego (6);

b) agli ufficiali in attesa di giudizio e non sospesi dall'impiego, salvo ad avere l'altra metà quando il giudizio non sia seguito da condanna.

E' sospeso:

a) agli ufficiali in licenza straordinaria per affari privati (7);

b) agli ufficiali in aspettativa per motivi privati (8);

c) agli ufficiali disertori, contumaci, condannati al carcere od alla reclusione militare;

d) agli ufficiali che senza giustificate cause non raggiungano il loro posto o se ne assentino.

Art. 24.

(§ 11 regolamento assegni fissi, comma primo e secondo, approvato con R. decreto 10 dicembre 1882).

L'ufficiale, che, per ritardata partecipazione del provvedimento che lo colloca in aspettativa o in disponibilità o lo sospende dall'impiego, rimane in servizio oltre la data di decorrenza del provvedimento stesso, ha diritto allo stipendio e agli altri assegni, di cui è provvisto, fino al giorno in cui cessa di prestare servizio.

Lo stesso trattamento compete a coloro, che, per giustificati interessi dell'Amministrazione, sono trattenuti oltre la data di decorrenza dei provvedimenti sopraindicati.

Qualora il trattenimento in servizio dovesse durare più di 15 giorni è necessaria la preventiva autorizzazione del Ministero della guerra. In ogni caso tale trattenimento in servizio, col relativo trattamento, non potrà eccedere la durata di giorni 60.

Art. 25.

(§ 2 regolamento assegni fissi approvato con R. decreto 10 dicembre 1882).

Nei richiami dall'aspettativa o dalla disponibilità o dalla sospensione dall'impiego, il nuovo stipendio decorre dal giorno del richiamo in servizio.

Qualora nel decreto non sia indicata la decorrenza del richiamo, il nuovo stipendio incomincia dal 16 del mese oppure dal 1° del mese successivo, secondo che la data del decreto stesso sia compresa tra il 1° ed il 15 o posteriore al 15.

Per gli ufficiali disertori lo stipendio ricomincia dal giorno in cui essi sono riammessi in servizio.

Art. 26.

(§ 3 regolamento sugli assegni fissi, approvato con R. decreto 10 dicembre 1882).

Agli ufficiali, che per qualsiasi motivo lasciano il servizio, lo stipendio cessa dalla data da cui decorre il relativo provvedimento.

Qualora nel decreto non sia indicata la decorrenza del provvedimento, lo stipendio cessa dal 16 del mese o dal 1° del mese successivo, secondo che la data del decreto sia compresa tra il 1° ed il 15 o posteriore al 15.

In caso di diserzione però lo stipendio cessa dal giorno stesso in cui è avvenuta la diserzione.

In caso di morte, lo stipendio cessa dal giorno successivo a quello del decesso.

(6) Art. 64 della legge sullo stato degli ufficiali.
(7) N. 18 del regolamento per le licenze.
(8) Art. 23 della legge sullo stato degli ufficiali.

Art. 27.

(Art. 171, ultimo comma, R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dal R. decreto 206 del 1926; art. 174 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Per gli ufficiali che siano ammogliati oppure vedovi con figli minori o inabili al lavoro, conviventi ed a carico, l'indennità militare, stabilita dalla tabella I annessa al presente testo unico, è aumentata di lire 2100 annue.

Nelle posizioni in cui lo stipendio è sospeso o ridotto anche l'indennità militare è sospesa o ridotta nella stessa proporzione.

L'aumento di lire 2100 di cui al 1° comma è conservato per intero nelle posizioni in cui lo stipendio è ridotto ed è soppresso quando lo stipendio è sospeso.

Art. 28.

(Art. 2 del R. decreto 29 novembre 1925, n. 2399).

Agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri di cui al precedente art. 4 l'indennità militare, stabilita dalla tabella I annessa al presente decreto, è ridotta nella stessa proporzione dello stipendio loro dovuto.

Per coloro che siano ammogliati oppure vedovi con figli minori o inabili al lavoro, conviventi ed a carico, l'indennità militare è aumentata di lire 2100 annue.

Art. 29.

(Art. 176 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, art. 11 del R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637, primo comma dell'art. 12 del R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079).

L'indennità militare speciale, stabilita per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri Reali dalla tabella I annessa al presente decreto, è computabile agli effetti della pensione.

Essa è sospesa quando lo stipendio è ridotto o sospeso.

Art. 30.

(Terz'ultimo comma dell'art. 176 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Agli ufficiali addetti ai reparti di correzione ed agli stabilimenti militari di pena è assegnata una indennità militare speciale di L. 500 annue.

Art. 31.

(Penultimo comma dell'art. 176 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Ai maestri direttori di banda, escluso quello della legione allievi carabinieri reali, è assegnata una indennità militare speciale di lire 250 annue.

Art. 32.

(Art. 7 del decreto Ministeriale 14 agosto 1925 emanato in applicazione dell'art. 189 terzo comma del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395).

L'assegno per spese di rappresentanza, stabilito dalla tabella I annessa al presente decreto, è regolato, per la decorrenza e la cessazione, come lo stipendio.

Tale assegno non è dovuto:

a) ai colonnelli a disposizione;

b) agli ufficiali generali ed ai colonnelli in aspettativa, in licenza straordinaria e nelle posizioni in cui lo stipendio è ridotto o sospeso;

c) agli ufficiali sottoposti a giudizio anche se non seguìto da condanna;

d) agli ufficiali che non prestino o non abbiano prestato servizio nella posizione per la quale l'assegno stesso è dovuto.

Art. 33.

(Art. 8 del decreto Ministeriale 14 agosto 1925).

Agli ufficiali di cui appresso è dovuta l'indennità per spese di alloggio nella misura annua rispettivamente indicata:

a) generali di corpo d'armata che comandano il corpo d'armata territoriale o che rivestono la carica di ispettore, e gradi superiori, presidente del tribunale supremo militare, e capo di Stato Maggiore dell'esercito, L. 7200;

b) generali di divisione che comandano la divisione territoriale o che rivestono la carica di ispettore, e comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore se non riveste il grado di generale di corpo d'armata, L. 3600.

Il comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali se riveste il grado di generale di corpo d'armata riceve l'indennità stabilita dalla lettera *a*); se invece riveste il grado di generale di divisione, riceve l'indennità fissata dall'articolo seguente pei generali dell'arma.

Al comandante della scuola di guerra spetta l'indennità per spese di alloggio di L. 400 mensili.

L'indennità per spese d'alloggio è corrisposta per intero quando non è concesso a carico dello Stato nè alloggio nè mobilia in natura.

Ne è corrisposta la metà quando è dato il solo uso gratuito dei locali per l'alloggio, oppure è fatta la sola somministrazione della mobilia occorrente.

Non è dovuta quando lo Stato concede l'uso gratuito dei locali per l'alloggio e della relativa mobilia.

Quando i locali, dati in uso gratuito, facciano parte di fabbricati riscaldati ed illuminati per conto dello Stato, l'utente deve pagare una quota corrispondente alla somministrazione che riceve. Tale quota è determinata dal Ministero della guerra.

L'indennità per spese d'alloggio decorre dal giorno della assunzione della carica per la quale è stabilita, e cessa col giorno in cui la carica viene lasciata. Nei casi però di trasferimento da una carica all'altra, l'indennità stabilita per la carica precedente continua fino all'assunzione della nuova carica.

Art. 34.

(Art. 2, commi 2°, 3° e 5°, del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1886).

Agli ufficiali dell'arma dei carabinieri Reali, cui l'Amministrazione ritenga opportuno lasciare il carico dell'alloggio, saranno corrisposte apposite indennità mensili che, per gli ufficiali celibi, a parità di condizioni, verranno ragguagliate alla metà di quelle pei coniugati.

Le norme per la determinazione delle indennità indicate al 1° comma sono fissate con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze, avuto riguardo al numero dei vani spettanti a ciascun ufficiale e al prezzo medio di affitto per ciascun vano, tenuto conto delle diverse categorie di sedi di comandi di ufficiale dell'arma.

L'ammontare delle indennità stesse può essere sottoposto a revisione, ogni qualvolta si verifichino sensibili mutamenti nel mercato dei fitti degli alloggi, nelle varie sedi.

A tale revisione si provvede con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze.

Art. 35.

(Art. 2 della legge 17 luglio 1910, n. 530).

Le razioni foraggio spettanti agli ufficiali sono stabilite da apposito decreto del Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze.

Le razioni foraggio sono dovute in ragione dei cavalli effettivamente posseduti dagli ufficiali.

Art. 36.

(§ 24 regolamento assegni fissi).

Il diritto alla razione foraggio comincia dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto, o di altro provvedimento di nomina, promozione, trasferimento o richiamo in servizio.

Per gli ufficiali disertori il diritto alla razione foraggio ricomincia dal giorno in cui essi sono riammessi in servizio.

Art. 37.

(Art. 6 testo unico 14 luglio 1898, n. 380).

Agli ufficiali, pei quali lo stipendio è sospeso, è pure sospeso il diritto alle razioni foraggio, fatta solo eccezione per gli ufficiali in licenza straordinaria per affari privati.

Art. 38.

(Art. 2 del R. decreto 24 agosto 1921, n. 1272).

Perdono il diritto alla razione foraggio gli ufficiali sospesi dall'impiego, collocati in disponibilità, in congedo provvisorio, in posizione ausiliaria, a riposo, o che per qualsiasi altra causa cessino dal servizio.

Gli ufficiali collocati in aspettativa perdono il diritto alla razione foraggio quando la durata dell'aspettativa sia superiore a mesi quattro.

La durata dell'aspettativa si computa, agli effetti della perdita al diritto alla razione foraggio, dalla decorrenza del provvedimento o dalla data di partecipazione di questo, se posteriore alla sua decorrenza.

Art. 39.

(§§ 26, 27 e 28 regolamento assegni fissi, approvato con R. decreto 10 dicembre 1882).

La cessazione o la riduzione del numero delle razioni foraggio incomincia dopo il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione o partecipazione del provvedimento per effetto del quale si perde, è sospeso o ridotto, ai termini degli articoli precedenti, il diritto alle razioni foraggio.

In caso di diserzione, il diritto alla razione foraggio cessa dal giorno stesso in cui è avvenuta la diserzione.

Art. 40.

(§ 36 del regolamento assegni fissi, approvato con R. decreto 10 dicembre 1882).

Le razioni foraggio sono normalmente date in natura.

Quelle che non possono essere somministrate in natura sono pagate in contanti nella misura e con le modalità stabilite dal Ministero della guerra di concerto con quello delle finanze.

Art. 41.

(Art. 175 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Agli ufficiali che, secondo le disposizioni in vigore, hanno diritto a razioni foraggio, è assegnata un'indennità cavalli nella misura annua seguente:

a) per gli ufficiali con diritto a due razioni foraggio:

se provvisti di due cavalli	L.	1200
se provvisti di un cavallo di proprietà	»	1000
se provvisti di un cavallo di carica	L.	700
se momentaneamente privi di cavallo	»	600

b) per gli ufficiali con diritto ad una razione foraggio:

se provvisti di cavallo di proprietà	L.	800
se provvisti di cavallo di carica	»	500
se momentaneamente privi di cavallo	»	400

Agli ufficiali « momentaneamente privi di cavallo » l'indennità è conservata per il periodo massimo di trenta giorni.

Art. 42.

(Art. 13 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, e ultimo comma dell'art. 157 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Ai primi capitani è dovuta una indennità fissa annua di L. 400, computabile per la pensione.

Qualora nella promozione al grado superiore essi venissero a percepire uno stipendio inferiore a quanto percepivano precedentemente fra stipendio e indennità di primo capitano, hanno titolo ad un trattamento di pensione non inferiore a quello che sarebbe loro spettato, qualora avessero liquidato la pensione col grado di primi capitani.

La indennità fissa di cui al primo comma non compete ai primi capitani in congedo provvisorio o in aspettativa per riduzione di quadri o che comunque abbiano lo stipendio ridotto o sospeso.

Art. 43.

(Art. 20 del R. decreto 6 febbraio 1927, n. 69).

Ai generali comandanti designati di armata è concesso, in aumento al proprio stipendio, un assegno — utile a pensione — pari alla differenza tra lo stipendio del grado rivestito e quello stabilito pei generali di armata.

Ai medesimi sono inoltre dovuti il supplemento di servizio attivo, l'indennità militare, l'assegno per spese di rappresentanza, l'indennità per spese di alloggio e le altre eventuali indennità nella misura stabilita per il grado di generale di armata.

Quando i generali comandanti designati di armata cessano da tale carica perdono tutti gli assegni e le indennità stabiliti pei generali d'armata, ad eccezione dell'assegno contemplato dal primo comma del presente articolo, che essi conservano — anche agli effetti della pensione — in aumento agli assegni del proprio grado.

Art. 44.

(Art. 4 del decreto Ministeriale 14 agosto 1925).

E' dovuto un assegno giornaliero pari alla metà della quota giornaliera dello stipendio netto, di cui al primo comma del successivo articolo 51, agli ufficiali che, trovandosi in una posizione senza assegni, siano:

a) chiamati a comparire fuori della loro residenza come inquisiti avanti una commissione d'inchiesta o un consiglio di disciplina o un tribunale militare;

b) messi agli arresti in fortezza o agli arresti di rigore in quartiere;

c) detenuti per condanna al carcere militare o alla reclusione militare; od in attesa di secondo giudizio avanti a tribunali militari dopo condanna contumaciale.

Art. 45.

(Art. 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1215).

Alle famiglie degli ufficiali con stipendio sospeso a norma della lettera *d*) del precedente art. 23 è corrisposto un assegno alimentare nella seguente misura:

a) un quarto dello stipendio di cui gli ufficiali sono provvisti, se ammogliati senza prole;

b) un terzo dello stipendio stesso se ammogliati con prole o vedovi con prole.

L'assegno alimentare cessa da quando l'ufficiale perde il grado o è collocato a riposo, o comunque cessi dal servizio.

Nel caso di revoca della sospensione dello stipendio l'ufficiale è tenuto alla restituzione di quanto è stato corrisposto per assegno alimentare a norma delle suindicate disposizioni.

CAPO II.

UFFICIALI DELLE CATEGORIE IN CONGEDO.

Art. 46.

(Art. 4 della legge 3 luglio 1904, n. 302; art. 174 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e art. 6 del R. decreto 31 marzo 1927, n. 362).

Agli ufficiali in congedo provvisorio spettano i seguenti assegni:

a) lo stipendio ridotto ai tre quinti;

b) l'indennità militare, stabilita dalla tabella I annessa al presente decreto, ridotta nella stessa proporzione dello stipendio.

Per coloro che siano ammogliati o vedovi con figli minori o inabili al lavoro, conviventi ed a carico, l'indennità militare è aumentata di lire 2100 annue.

Art. 47.

(Secondo comma dell'art. 5 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427).

Il tempo passato in congedo provvisorio non è computabile agli effetti della determinazione dello stipendio.

Art. 48.

(Art. 4 del R. decreto 10 febbraio 1926, n. 206, e art. 1 del R. decreto 22 aprile 1915, n. 538).

Agli ufficiali in posizione ausiliaria dei gradi sottoindicati e gradi corrispondenti spettano i seguenti assegni:

1° l'assegno provvisorio di pensione, liquidato a senso delle vigenti disposizioni delle leggi sulle pensioni;

2° una indennità annua di:

L. 1000 pei tenenti e sottotenenti;
L. 1500 pei capitani;
L. 2000 pei primi capitani, maggiori e tenenti colonnelli;
L. 4000 pei colonnelli;
L. 4500 pei generali di brigata e maggiori generali;
L. 5000 pei generali di divisione e tenenti generali;
L. 6000 pei generali di corpo d'armata;
L. 8000 pei generali d'armata.

Per gli ufficiali della posizione ausiliaria promossi di grado, la nuova indennità annua decorre dal 16 del mese se la data del decreto è compresa tra il 1° ed il 15; ovvero dal 1° del mese successivo se tale data è posteriore al 15 del mese, tranne che nel decreto ne sia fissata altrimenti la decorrenza.

Art. 49.

Gli ufficiali delle categorie in congedo ricevono, quando sono richiamati in servizio, lo stipendio, il supplemento di servizio attivo e gli altri assegni come gli ufficiali in servizio permanente effettivo, salvo le eccezioni contenute nel presente decreto.

Art. 50.

L'ufficiale, a cui viene partecipato con ritardo il provvedimento che dal servizio permanente lo colloca in posizione ausiliaria, o in congedo provvisorio, ha diritto allo stipendio e agli altri assegni, di cui è provvisto, dalla data di decorrenza del provvedimento stesso fino al giorno in cui cessa di prestare servizio.

Lo stesso trattamento è dovuto all'ufficiale, che, per giustificati interessi dell'Amministrazione, è trattenuto in servizio (nella precedente posizione) oltre la data di decorrenza dei provvedimenti sopraindicati.

Qualora il trattenimento in servizio dovesse durare più di 15 giorni è necessaria la preventiva autorizzazione del Ministero della guerra.

In ogni caso tale trattenimento in servizio col relativo trattamento non potrà eccedere la durata di giorni 60.

Art. 51.

(Art. 158 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e art. 3 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3257).

Agli ufficiali delle categorie in congedo, quando sono chiamati in servizio, spettano, per i primi tre mesi, lo stipendio ed il supplemento di servizio attivo appresso indicati:

	Stipendio	Supplemento servizio attivo
Generale d'armata	34,000	9500
» di corpo d'armata	30,000	8625
» di divisione e Ten. Gen.	25,500	7750
» di brigata e Magg. Gen.	19,500	6125
Colonnello	16,400	4500
Ten. Colonnello	14,800	3450
Maggiore	12,600	2875
Capitano	10,600	2300
Tenente	9,000	1725
Sottotenente, maestro direttore di banda e maestro di scherma	7,000	1400

Agli ufficiali richiamati dal congedo provvisorio e dalla posizione ausiliaria è dovuto l'ultimo stipendio da essi goduto se superiore a quello di cui al comma precedente, compreso il supplemento di servizio attivo.

Agli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, sino a che rimarranno in servizio, spetterà, per quanto riguarda stipendi, assegni e indennità varie, ricovero in luogo di cura, riduzioni e facilitazioni ferroviarie (famiglie comprese), lo stesso trattamento cui hanno diritto gli ufficiali di pari grado del servizio attivo permanente. Per la determinazione dello stipendio si applicheranno però le norme in vigore in relazione alla provenienza dell'ufficiale.

Dopo il terzo mese, a tutti gli ufficiali richiamati dal congedo spettano gli stessi stipendi ed i relativi supplementi stabiliti per gli ufficiali in servizio permanente effettivo (compreso lo speciale assegno stabilito dal 1° e 3° comma dell'art. 43 per i generali comandanti designati d'armata) da determinarsi con le norme appresso indicate.

Art. 52.

(Art. 11 R. decreto del 27 ottobre 1922, n. 1427, e art. 2, terzo comma, del decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032).

Agli ufficiali richiamati dal congedo, che sono provvisti di pensione civile o militare a carico dello Stato, ed a quelli richiamati dalla posizione ausiliaria è dovuto lo stipendio loro spettante, restando sospeso il pagamento della pensione

e dell'indennità di servizio ausiliario. Detta pensione ed indennità però continuano in luogo dello stipendio militare se più favorevole.

Gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti o richiamati in servizio, oltre a ricevere gli assegni del grado, continuano a percepire la pensione di guerra di cui sono provvisti.

L'impiegato civile dello Stato, richiamato in servizio come ufficiale, conserva per i primi due mesi lo stipendio di cui è provvisto (1).

Art. 53.

Nello stabilire lo stipendio e gli altri assegni fissi per i commissari di leva provenienti dagli ufficiali si terranno presenti anche le relative disposizioni, che sono contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della Guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327.

Art. 54.

(Art. 156 e 158 R. decreto n. 2395, 1923, e art. 6 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427).

Gli stipendi degli ufficiali richiamati dal congedo sono determinati in base all'anzianità di grado, oppure in base all'anzianità di servizio se risulti più favorevole.

L'anzianità di grado è computata soltanto per il tempo passato effettivamente in servizio nel grado stesso.

Nell'anzianità di servizio è computato solo il tempo passato effettivamente in servizio da ufficiale.

Quando lo stipendio viene determinato in base all'anzianità di servizio, questa è diminuita del numero di anni stabilito dal precedente art. 15.

Per gli ufficiali medici, farmacisti e veterinari è pure computata nell'anzianità di servizio la durata legale dei rispettivi corsi universitari diminuita di un anno.

Per gli ufficiali del congedo provvisorio, della posizione ausiliaria, e per quelli della riserva pensionati provenienti dagli ufficiali effettivi, lo stipendio è determinato con le stesse norme stabilite per gli ufficiali in servizio permanente, tenendo conto del tempo passato in servizio dopo il richiamo.

Art. 55.

(Art. 5 del R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637, e art. 11 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284).

Il tempo passato in servizio coloniale dagli ufficiali delle categorie in congedo è computato con le norme di cui ai precedenti articoli 11, 12, 13 e 14.

(1) Art. 81 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

L'impiegato può essere collocato in aspettativa per causa di provata infermità, per giustificati motivi di famiglia, per servizio militare o per elezione all'ufficio di deputato al Parlamento.

Nei tre ultimi casi non ha diritto a stipendio.

L'aspettativa per infermità può essere disposta anche di ufficio, su proposta del consiglio di amministrazione e sulla base di prove dal medesimo raccolte.

L'aspettativa per motivi di famiglia può essere negata o revocata, sempre che ciò sia richiesto da ragioni di servizio.

L'impiegato chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva o per arruolamento volontario è collocato in aspettativa per servizio militare.

L'impiegato, invece, richiamato alle armi per servizio temporaneo è considerato in congedo, purchè l'assenza dall'ufficio non duri oltre quattro mesi; per il tempo eccedente tale periodo è collocato in aspettativa.

L'impiegato in congedo per servizio militare conserva lo stipendio per i primi due mesi soltanto.

Per gli impiegati sotto le armi in tempo di guerra, si provvede con disposizioni speciali.

Art. 56.

(§ 73 regolamento assegni fissi, approvato con R. decreto 10 dicembre 1882).

Per gli ufficiali delle categorie in congedo, in caso di prima nomina o di richiamo in servizio, lo stipendio decorre dal giorno della presentazione al corpo.

Nei ricollocamenti in congedo lo stipendio cessa dal giorno successivo a quello in cui ha termine il servizio dell'ufficiale.

Lo stesso dicasi per gli ufficiali riassunti in servizio.

Art. 57.

(Art. 171, primo ed ultimo comma, del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Agli ufficiali di complemento e della riserva, richiamati in servizio, spetta la sola indennità militare stabilita dalla tabella I annessa al presente testo unico.

Agli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio ed agli ufficiali richiamati dal congedo provvisorio e dalla posizione ausiliaria, che siano ammogliati oppure vedovi con figli minori o inabili al lavoro, conviventi ed a carico, è dovuto anche l'aumento di lire 2100 annue.

Art. 58.

L'indennità militare speciale, stabilita dalla tabella I annessa al presente decreto, compete agli ufficiali dei carabinieri Reali richiamati dal congedo solo quando essi prestino servizio d'istituto.

Art. 59.

(Art. 1 del R. decreto 26 luglio 1925, n. 1318).

L'assegno per spese di rappresentanza, stabilito dalla tabella I annessa al presente decreto, spetta agli ufficiali richiamati dal congedo nel solo caso che essi ricoprano cariche previste nei ruoli organici, in sostituzione di ufficiali in servizio permanente effettivo.

In tale caso l'assegno stesso è regolato con le norme contenute nel precedente art. 32.

Art. 60.

L'indennità per spese di alloggio non è dovuta agli ufficiali generali richiamati dal congedo salvo il caso in cui ricoprano le cariche indicate nel precedente art. 33, in sostituzione di ufficiali in servizio permanente effettivo.

In tal caso l'indennità stessa è regolata con le norme contenute nel precitato art. 33.

Art. 61.

L'indennità d'alloggio prevista dal precedente art. 34 compete agli ufficiali dei carabinieri Reali richiamati dal congedo solo quando essi prestino servizio d'istituto.

Art. 62.

(Art. 12, secondo comma, del R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079).

Agli ufficiali richiamati dal congedo non competono razioni foraggio nè indennità cavalli. Qualora essi debbano prestare servizio a cavallo saranno forniti di cavallo di servizio e di bardatura a sella dall'Amministrazione militare.

Art. 63.

(§ 77, primo e terzo comma, del regolamento assegni fissi, approvato con R. decreto 10 dicembre 1882).

L'ufficiale delle categorie in congedo, chiamato in servizio con assegni, mentre conserva nelle brevi licenze e nelle li-

cenze ordinarie il trattamento economico di cui è provvisto, lo perde in ogni altra specie di licenza.

Art. 64.

(§ 76, quarto comma, del regolamento assegni fissi, approvato con R. decreto 10 dicembre 1882).

L'Ufficiale delle categorie in congedo, che, essendo chiamato in servizio con assegni, è ammalato in casa e trattenuto in servizio, conserva l'intero trattamento economico da esso goduto per il periodo massimo di novanta giorni se l'infermità è riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Se invece l'infermità non dipende da causa di servizio, lo stesso trattamento è dovuto soltanto per il periodo massimo di quindici giorni.

Art. 65.

(§ 76, primo e secondo comma, del regolamento assegni fissi, approvato con R. decreto 10 dicembre 1882).

L'ufficiale delle categorie in congedo, che, essendo chiamato in servizio con assegni, è ricoverato in stabilimenti sanitari, conserva l'intero trattamento da lui goduto per tutta la permanenza nello stabilimento se l'infermità è riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Se invece l'infermità non dipende da causa di servizio, l'intero trattamento economico è dovuto soltanto per i primi quindici giorni di ricovero; dal sedicesimo giorno in poi esso è ridotto alla sola quota spettante allo stabilimento a titolo di retta per la cura ed il mantenimento.

Art. 66.

(§ 76, terzo ed ultimo comma, del regolamento assegni fissi, approvato con R. decreto 10 dicembre 1882).

All'ufficiale delle categorie in congedo, che viene ricoverato in stabilimenti sanitari mentre trovasi in servizio senza assegni, spetta, per tutta la permanenza nello stabilimento, un assegno pari alla retta dovuta allo stabilimento.

Art. 67.

L'ufficiale delle categorie in congedo, che, essendo chiamato in servizio senza assegni, è messo agli arresti di rigore o agli arresti in fortezza, riceve un assegno giornaliero pari alla metà della quota giornaliera dello stipendio netto, stabilito dal primo comma del precedente art. 51.

Art. 68.

(§ 166 del regolamento per le indennità eventuali del R. esercito, approvato con R. decreto 19 aprile 1907, n. 201).

Gli ufficiali delle categorie in congedo, che, non avendo diritto ad assegni fissi e continuativi a carico dello Stato in dipendenza d'una causa qualsiasi, sono chiamati a comparire fuori della loro residenza come inquisiti avanti una commissione d'inchiesta o un consiglio di disciplina o un tribunale militare, ricevono l'assegno giornaliero di cui al precedente art. 67.

Art. 69.

Le disposizioni contenute nel precedente art. 45 non sono applicabili alle famiglie degli ufficiali richiamati in servizio.

Art. 70.

(Decreto Luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1613, e decreto Luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 176).

Gli ufficiali in congedo, non provvisti di pensione vitalizia o di stipendio a carico dello Stato, richiamati per mobilitazione dell'esercito o in tempo di guerra, riceveranno, all'atto del rinvio in congedo, le indennità che saranno stabilite con decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra di concerto con quello per le finanze.

CAPO III.

SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA IN SERVIZIO PERMANENTE.

Art. 71.

Lo stipendio, il supplemento di servizio attivo, la paga giornaliera e gli altri assegni fissi per i sottufficiali e i militari di truppa sono stabiliti dalle tabelle II, III, IV, V, VI e VII annesse al presente decreto nonchè dalle disposizioni appresso indicate.

Art. 72.

Con la dizione « marescialli » usata nel presente decreto s'intendono i marescialli dei tre gradi e gradi corrispondenti.

Art. 73.

(Art. 26, terzo comma, del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Per il supplemento di servizio attivo dovuto ai marescialli valgono le disposizioni del precedente art. 2.

Tale supplemento non è computabile agli effetti della indennità prevista dalla legge sullo stato dei sottufficiali per coloro che sono congedati, riformati o dispensati dal servizio senza diritto ad impiego civile od a pensione.

Art. 74.

(Art. 21 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427).

L'attribuzione degli stipendi e delle paghe giornaliere ai sottufficiali ed ai militari di truppa è fatta dai corpi interessati.

Art. 75.

(Art. 156 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Gli stipendi dei marescialli sono determinati in base all'anzianità di grado oppure in base all'anzianità di servizio se risulti più favorevole.

Art. 76.

(Art. 156 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

L'anzianità di grado è computata secondo le disposizioni che regolano l'anzianità stessa ai fini dell'avanzamento.

Art. 77.

L'anzianità di servizio decorre dalla data di presentazione alle armi.

Art. 78.

(Art. 22 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427).

Nell'anzianità di servizio va computato anche il tempo che i sottufficiali hanno passato in servizio come ufficiale di complemento o di milizia territoriale.

Art. 79.

(Art. 23 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427).

Dall'anzianità di servizio si deduce il tempo che non viene computato agli effetti dell'anzianità di grado per l'avanza-

mento, giusta le vigenti disposizioni riguardanti l'avanzamento dei sottufficiali.

Art. 80.

(Art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084).

Il tempo trascorso in servizio per effetto di rafferme annuali a titolo di esperimento non è computabile per l'assegnazione dello stipendio e dell'assegno giornaliero ai sottufficiali ed ai militari di truppa.

Art. 81.

(Art. 8 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284).

Per i sottufficiali, i quali siano stati retrocessi dal grado o rimossi, mentre rivestivano i gradi di sottufficiale o gradi di militari di truppa, e siano stati poi nuovamente promossi, non è computato, agli effetti della determinazione dello stipendio e della paga giornaliera, il tempo trascorso in servizio anteriormente alla data della retrocessione o rimozione.

Art. 82.

Il tempo, che i sottufficiali hanno passato in servizio coloniale, è computato con le norme di cui ai precedenti articoli 11, 12, 13 e 14.

Art. 83.

(Art. 156 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Quando lo stipendio dei marescialli viene determinato in base all'anzianità di servizio, questa è diminuita del numero di anni appresso indicato per ciascun grado:

Maresciallo ordinario, maresciallo d'alloggio dei carabinieri Reali e gradi corrispondenti . . .	anni	6
Maresciallo capo, maresciallo d'alloggio capo dei carabinieri Reali e gradi corrispondenti . . .	»	10
Marescialli d'alloggio maggiore dei carabinieri Reali.	»	12
Marescialli maggiori e gradi corrispondenti . .	»	14

Art. 84.

(Tabella *b* annessa al R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, e tabella annessa al R. decreto 16 luglio 1923, n. 1616.

La decorrenza e la cessazione degli stipendi e delle paghe giornaliere dei sottufficiali di tutte le armi e corpi, degli appuntati dei carabinieri Reali e dei carabinieri Reali è regolata come per gli ufficiali in servizio permanente.

Art. 85.

(Ultimo comma dell'art. 9 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284).

I sottufficiali, ai quali, nella promozione al grado superiore compresa quella ad ufficiale, fosse dovuto uno stipendio od una paga giornaliera inferiore a quella da essi precedentemente goduta, conservano il maggiore stipendio o la maggiore paga fino a quando avranno diritto ad uno stipendio o ad una paga superiore.

Art. 86.

(Art. 25 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427; art. 2 del R. decreto 15 luglio 1923, n. 1616, e art. 56 del R. decreto 23 giugno 1927, n. 1037).

Gli stipendi e le paghe giornaliere dei sottufficiali di tutte le armi e corpi nonchè le paghe giornaliere dei musicanti, dei maniscalchi, degli appuntati dell'arma dei carabinieri Reali e dei carabinieri Reali possono essere ridotti o sospesi.

Sono ridotti:

a) ai tre quinti a coloro che sono in licenza straordinaria per infermità non dipendenti da causa di servizio;

b) alla metà a coloro che sono in attesa di giudizio, salvo ad avere l'altra metà se il giudizio non è seguito da condanna;

c) a non più della metà e a non meno di un terzo ai marescialli in aspettativa per infermità, sia che questa provenga o no da cause di servizio, secondo verrà determinato nel decreto di collocamento in aspettativa.

Sono sospesi:

a) a coloro che sono in licenza straordinaria per motivi privati;

b) a coloro che, senza giustificate cause, non raggiungano il loro corpo o se ne assentino;

c) ai sospesi dal grado, ai disertori ed ai contumaci;

d) ai marescialli in aspettativa per motivi di famiglia;

e) ai sergenti allievi ufficiali durante la licenza in attesa della nomina ad ufficiale.

Art. 87.

(Art. 7 del decreto Luogotenenziale 28 novembre 1915, n. 1713).

La paga giornaliera degli appuntati dei carabinieri e dei carabinieri è ridotta di un sesto durante la punizione di prigione semplice, e di un terzo durante la punizione di prigione di rigore.

La paga giornaliera degli allievi carabinieri, nelle condizioni di cui al comma precedente, è rispettivamente ridotta alla metà e sospesa.

Art. 88.

(Art. 7 del R. decreto 28 novembre 1915, n. 1713).

La paga giornaliera dei caporali e soldati è ridotta alla metà durante la punizione di prigione semplice; è sospesa durante la punizione di prigione di rigore.

Art. 89.

(§§ 101 e 102 del regolamento assegni fissi).

La paga giornaliera è sospesa ai caporali e soldati (eccettuati i musicanti ed i maniscalchi) ed agli allievi carabinieri:

a) quando, senza giustificate cause, non raggiungano il loro corpo o se ne assentino;

b) quando sono detenuti in attesa di giudizio, salvo ad essere loro corrisposta se il giudizio non è seguito da condanna.

Art. 90.

(Lettere *c*) e *d*) del § 103 dell'art. 1 del R. decreto 4 aprile 1912, n. 646, e nn. 3 e 4 dell'art. 26 del decreto Ministeriale 14 agosto 1925).

La paga giornaliera dei caporali e soldati (eccettuati i musicanti ed i maniscalchi) e degli allievi carabinieri è sospesa quando i predetti militari sono ricoverati in luoghi di cura, o in licenza di qualsiasi specie. Però durante le licenze per infermità dipendenti da cause di servizio è dovuto il seguente assegno giornaliero:

L. 5 ai caporali e soldati (eccettuati i maniscalchi ed i musicanti);

L. 8 agli allievi carabinieri.

Lo stesso assegno è dovuto ai predetti militari pei giorni di viaggio di andata e ritorno dalle licenze di qualsiasi specie. Nelle licenze per l'estero o per le colonie esso è dovuto dalla sede di servizio alla stazione di confine o al porto di imbarco e viceversa.

Art. 91.

(Art. 24 del decreto Ministeriale 14 agosto 1925).

Ai caporali e soldati vincolati con rafferma o ferma speciale, che siano ammogliati o vedovi con prole, convivente ed a carico, minore od inabile al lavoro, è concessa una indennità speciale di lire 75 mensili, oltre una indennità supplementare di lire 25 pure mensili per la moglie e per ogni figlio convivente ed a carico, minore o inabile al lavoro.

L'indennità di cui sopra è ridotta a lire 30 per i militari provvisti di alloggio in natura, ferme restando le indennità supplementari.

Art. 92.

(Art. 172, secondo comma, del R. decreto 2395 del 1923, modificato dal R. decreto 206 del 1926; art. 174 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Per i sottufficiali, che siano ammogliati oppure vedovi con figli minori o inabili al lavoro, conviventi ed a carico, l'indennità militare, stabilita dalle tabelle II, III, V e VI annesse al presente decreto, è aumentata di L. 1700 annue.

Ai predetti sottufficiali (esclusi quelli dei carabinieri Reali) spetta inoltre:

a) un supplemento di L. 1100 annue se non sono provvisti di alloggio per conto dell'Amministrazione militare;

b) un supplemento di L. 800 annue se sono obbligati ad alloggiare in edifici militari per ragioni di custodia o per altre riconosciute esigenze di servizio.

Nelle posizioni in cui lo stipendio o l'assegno giornaliero sono sospesi o ridotti, anche l'indennità militare è sospesa o ridotta nella stessa proporzione.

L'aumento di L. 1700 di cui al primo comma è conservato per intero nelle posizioni in cui lo stipendio o l'assegno giornaliero è ridotto, ed è soppresso quando lo stipendio o l'assegno giornaliero è sospeso.

Art. 93.

(Art. 56 del R. decreto 23 giugno 1927, n. 1037).

Ai marescialli, che sono collocati in aspettativa per infermità, sia che questa dipenda o no da cause di servizio, l'indennità militare, stabilita dalle tabelle II e V annesse al presente decreto, è ridotta nella stessa proporzione dello stipendio.

Essa non è loro dovuta durante l'aspettativa per motivi di famiglia.

Art. 94.

(Art. 8 del R. decreto-legge 9 luglio 1925, n. 1206).

Ai sottufficiali ed ai militari di truppa (appuntati e carabinieri) dell'arma dei carabinieri Reali è dovuta una indennità vestiario giornaliera nella seguente misura:

Arma a piedi:

a) L. 1,25 per i sottufficiali;

b) L. 1.10 per gli appuntati ed i carabinieri (compresi gli ausiliari).

Arma a cavallo:

a) L. 1.45 per i sottufficiali;

b) L. 1.30 per gli appuntati ed i carabinieri.

Ai militari musicanti della legione allievi carabinieri Reali di Roma spetta l'indennità vestiario giornaliera stabilita per l'arma a cavallo dei carabinieri Reali.

Art. 95.

L'indennità militare speciale, stabilita per i sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali dalle tabelle V, VI e VII annesse al presente decreto, è regolata con le norme di cui al precedente art. 29.

Art. 96.

(Articolo unico del R. decreto 3 febbraio 1927, n. 309).

Il soprassoldo giornaliero per servizio speciale di pubblica sicurezza, stabilito dalle tabelle VI e VII, annesse al presente decreto, pei brigadieri, vice-brigadieri e militari di truppa (appuntati e carabinieri) dell'arma dei carabinieri Reali, non è dovuto nelle seguenti posizioni:

a) durante i corsi all'Accademia di fanteria e cavalleria;

b) durante la degenza negli stabilimenti sanitari;

c) in licenza ordinaria;

d) in licenza straordinaria per infermità non provenienti da cause di servizio;

e) in licenza straordinaria per motivi privati;

f) in ogni altra posizione in cui la paga giornaliera è ridotta o sospesa.

Art. 97.

(Secondo comma dell'art. 9 del decreto Ministeriale 14 agosto 1925).

Per i sottufficiali e gli appuntati ammogliati dell'arma dei carabinieri Reali non provvisti di alloggio è stabilita l'indennità di L. 115 mensili se essi si trovano in città con popolazione di 250,000 abitanti o più; ovvero di L. 95 nelle città aventi popolazione inferiore ai 250,000 abitanti.

CAPO IV.

SOTTUFFICIALI RICHIAMATI DAL CONGEDO.

Art. 98.

I sottufficiali richiamati dal congedo ricevono lo stipendio, il supplemento di servizio attivo, la paga giornaliera e gli altri assegni stabiliti per i sottufficiali in servizio permanente effettivo, salvo le eccezioni contenute nel presente decreto.

Art. 99.

(Art. 2 del R. decreto 26 luglio 1925, n. 1318).

Ai sottufficiali in congedo richiamati in servizio sono dovuti, per i primi tre mesi, lo stipendio iniziale ed il relativo supplemento di servizio attivo, oppure la paga giornaliera iniziale, stabiliti per il grado da essi ricoperto.

Dopo il terzo mese, a tutti i sottufficiali richiamati dal congedo spettano gli stessi stipendi, coi relativi supplementi di servizio attivo, o le stesse paghe giornaliere stabilite per i sottufficiali in servizio permanente, da determinarsi con le norme appresso indicate.

Art. 100.

(Art. 26 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, e art. 2, terzo comma, del decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032).

Ai sottufficiali richiamati dal congedo, provvisti di pensione civile o militare, è dovuto lo stipendio o la paga giornaliera, restando sospeso il pagamento della pensione.

La pensione però continua in luogo dello stipendio o della paga, se più favorevole.

I sottufficiali mutilati ed invalidi di guerra, richiamati dal congedo, oltre a ricevere gli assegni del grado, continuano a percepire la pensione di guerra di cui sono provvisti.

Per gli impiegati civili dello Stato chiamati in servizio come sottufficiali si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 52.

Art. 101.

(Art. 156 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Gli stipendi dei marescialli richiamati dal congedo sono determinati in base all'anzianità di grado, oppure in base all'anzianità di servizio se risulti più favorevole.

L'anzianità di grado è computata soltanto per il tempo passato effettivamente in servizio nel grado stesso.

Nell'anzianità di servizio è computato solo il tempo passato effettivamente in servizio.

Quando lo stipendio viene determinato in base all'anzianità di servizio, questa è diminuita del numero di anni stabilito dal precedente art. 83.

La paga giornaliera per gli altri sottufficiali richiamati dal congedo è determinata secondo è stabilito dalle tabelle III e VI annesse al presente decreto.

Art. 102.

Il servizio coloniale, per i sottufficiali richiamati dal congedo che ne hanno diritto, è computato con le norme contenute nei precedenti articoli 11, 12, 13 e 14.

Art. 103.

(Tabella *b* annessa al R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, e tabella annessa al R. decreto 16 luglio 1923, n. 1616).

Per i sottufficiali richiamati dal congedo, la decorrenza e la cessazione dello stipendio o della paga giornaliera sono regolate come per gli ufficiali richiamati dal congedo.

Art. 104.

Ai marescialli richiamati dal congedo non compete l'indennità speciale, che è stabilita dalla tabella II annessa al presente decreto pei marescialli in servizio sedentario.

Art. 105.

Ai sottufficiali dei carabinieri Reali, che siano richiamati in servizio ai sensi dell'art. 63 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, e siano impiegati in servizio d'istituto, spettano tutte le competenze dei pari grado della propria arma in servizio permanente effettivo.

Art. 106.

I sottufficiali richiamati dal congedo, mentre conservano nelle brevi licenze e nelle licenze ordinarie il trattamento di cui sono provvisti, lo perdono in ogni altra specie di licenza.

I sottufficiali stessi, quando sono ammalati in casa o ricoverati in stabilimenti sanitari, ricevono trattamento analogo a quello stabilito per gli ufficiali dagli articoli 64 e 65.

CAPO V.

Disposizioni comuni.

Art. 107.

Agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari di truppa non spettano assegni quando ricevono, a carico di altre Amministrazioni, il trattamento economico loro dovuto.

Art. 108.

(Art. 16 del decreto Ministeriale 14 agosto 1925, modificato dal R. decreto-legge 16 novembre 1925, n. 2254).

Le pensioni per decorazioni concesse nell'Ordine militare di Savoia e i soprassoldi da corrispondersi ai militari fregiati delle medaglie al valor militare sono stabiliti come appresso:

Ordine militare di Savoia.

L. 850 annue per il grado di cavaliere;
» 1000 » » » » » ufficiale;
» 1300 » » » » » commendatore;
» 2000 » » » » » grand'ufficiale;
» 2500 » » » » » gran croce.

Medaglie al valore militare.

L. 100 annue per la medaglia di bronzo;
» 250 » » » » d'argento;
» 800 » » » » d'oro.

Art. 109.

(Art. 15 del testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e art. 1 della legge 30 giugno 1908, n. 335).

Gli stipendi, le paghe giornaliere, le indennità e gli assegni tutti che possono spettare agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari di truppa non possono cedersi nè sequestrarsi, eccettuati i casi di debiti verso lo Stato dipendenti dall'esercizio delle loro funzioni, e di debiti verso gli enti di cui alla legge 30 giugno 1908, n. 335, nonchè per causa di alimenti dovuti per legge.

Per gli alimenti la ritenuta non potrà eccedere il terzo dell'importo degli assegni dovuti; in tutti gli altri casi la ritenuta non potrà eccedere il quinto.

Art. 110.

(Art. 16 del testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e decreto Luogotenenziale 2 agosto 1917, n. 1278).

Gli stipendi, le indennità e gli assegni di qualunque genere dovuti agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari di truppa, dei quali non sia domandato il pagamento entro due anni dal giorno della rispettiva loro scadenza, sono prescritti.

Quando però la prescrizione corra contro minori non emancipati o contro interdetti, essa non si compie che nel periodo di cinque anni.

Art. 111.

(Art. 17 del testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380).

Gli assegni per il tempo di guerra saranno stabiliti con decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra di concerto con quello per le finanze.

CAPO VI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 112.

(Art. 9 del R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637).

Il limite di quattro anni di cui all'art. 9 è portato ad otto anni per gli ufficiali inferiori in servizio permanente, che, per speciali disposizioni di reclutamento, siano stati, anteriormente al 1° aprile 1922, nominati ufficiali dopo aver compiuto il 36° anno di età.

Art. 113.

(Art. 10 del R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637).

Agli ufficiali di artiglieria e del genio in servizio permanente, che, in seguito a concorso per titoli, furono ammessi al terzo anno dell'accademia militare, è concesso il beneficio dell'aumento di un anno agli effetti dell'anzianità utile per il computo dello stipendio.

Per gli stessi ufficiali non potranno computarsi, complessivamente, più di quattro anni, compreso il servizio militare da essi prestato prima della nomina ad ufficiale.

Art. 114.

(Terzo comma dell'art. 3 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427).

Per gli ufficiali medici e veterinari in servizio permanente, che compirono da soldati anzichè da ufficiali i rispettivi corsi di applicazione, il tempo compreso fra la data di ammissione ai detti corsi e quella di nomina ad ufficiale è computato come servizio da ufficiale.

Art. 115.

(Art. 7 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, e art. 1 del R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637).

Agli ufficiali in servizio permanente ed a quelli delle categorie in congedo, i quali durante la guerra 1915-1918 abbiano prestato servizio in reparti combattenti, il tempo trascorso nei reparti stessi nel periodo dal 24 maggio 1915 alle date d'armistizio sui vari fronti, è computato in aumento agli effetti della determinazione dello stipendio.

E' considerato servizio in reparti combattenti quello prestato presso l'esercito operante: cioè, presso i reparti, i comandi, le intendenze, i servizi e tutti gli enti vari mobilitati alla dipendenza del comando supremo.

Non sarà però tenuto conto del servizio nelle fortezze, fatta eccezione per quella di Venezia durante il periodo dal 1° novembre 1917 al 4 novembre 1918.

Il tempo trascorso lontano dai reparti combattenti per ferite o malattie dipendenti dalla guerra nel periodo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio sui vari fronti si considera come passato presso i reparti suddetti.

Il tempo trascorso in prigionia, non dipendente da cause imputabili all'ufficiale, si considera pure come passato presso i reparti combattenti fino alla data del rimpatrio, e, in ogni caso, non oltre le date di armistizio sui vari fronti.

A favore dei mutilati ed invalidi di guerra, ascritti alle prime sei categorie giusta la tabella annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, o alle prime due giusta l'art. 100 del testo unico di legge sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, è computato come servizio prestato in reparti combattenti quello decorso dalla data della mutilazione o della invalidità (che determinarono l'allontamento dai reparti medesimi) alle date di armistizio su indicate.

Art. 116.

Secondo e terzo comma dell'art. 1 del R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637, e primo e secondo comma dell'art. 6 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1462).

Agli effetti della determinazione dello stipendio, è considerato come trascorso presso l'esercito operante il tempo che, dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio, gli ufficiali hanno passato in servizio alla dipendenza della R. Marina operante nelle condizioni seguenti:

a) su Regie navi in armamento (escluse le navi di uso locale adibite ad impiego interno nei porti), o navi da guerra alleate, nonchè su navi mercantili requisite o noleggiate o comunque provviste di armamento guerresco, le quali navi mercantili furono effettivamente impiegate in servizio di trasporto o di guerra in mare largo;

b) alla dipendenza od in concorso dell'esercito operante;

c) sul litorale adriatico e su quella parte del litorale ionico dichiarato in stato di guerra, per servizi inerenti alla difesa;

d) sul litorale della Libia e nelle Isole dell'Egeo per servizi inerenti alla difesa;

e) su aeronavi armate o presso squadriglie di aviazione limitatamente al personale di volo, sempre quando destinato normalmente a servizi bellici.

Art. 117.

(Art. 8 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, e art. 2 e 3 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284).

Agli ufficiali in servizio permanente ed a quelli delle categorie in congedo è concessa, agli effetti della determinazione dello stipendio:

a) l'abbreviazione di due anni, se, al 1° aprile 1922, abbiano conseguito ricompense al valor militare per fatto di guerra, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie giusta la tabella annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, o alle prime due giusta l'art. 100 del testo unico di legge sulle pensioni civili e militari. approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70;

b) l'abbreviazione di un anno, se, al 1° aprile 1922, abbiano conseguita la croce di guerra o abbiano riportato ferite in guerra, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra ascritti alle ultime quattro categorie giusta la tabella indicata alla precedente lettera *a*), e alla terza categoria giusta l'art. 101 del testo unico predetto.

In applicazione del presente articolo non può essere concessa che una sola delle abbreviazioni indicate, anche a coloro che si trovino in più di una delle cennate condizioni.

Le ricompense al valore militare e la croce di guerra di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) valgono agli effetti del presente articolo anche quando la relativa pubblicazione sul Bollettino ufficiale sia posteriore al 1° aprile 1922.

Art. 118.

(Art. 9 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, art. 13 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e art. 24 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48).

I benefici di cui ai precedenti articoli 115, 116 e 117 — che debbono essere goduti una sola volta, o nel grado di ufficiale o in quello di sottufficiale — sono valutati nella determinazione degli stipendi inerenti al grado rivestito al 1° aprile 1922, o nella determinazione del primo stipendio qualora la nomina sia posteriore a tale data.

Gli ufficiali che alla data del 1° aprile 1922 o all'atto della determinazione del primo stipendio avessero raggiunto il massimo dello stipendio inerente al grado rivestito, senza che

perciò fosse stato necessario valutare in tutto od in parte i benefici di cui agli articoli 115, 116 e 117, potranno godere dei benefici stessi o della loro rimanente parte, in occasione della successiva promozione.

Il riporto dei predetti benefici non potrà farsi, in ogni caso, che nel grado immediatamente superiore a quello rivestito al 30 novembre 1923.

Invece per gli ufficiali, che sono stati nominati in servizio permanente prima del 24 maggio 1915, i benefici, o la parte di essi, che non abbiano dato luogo ad effettivo miglioramento economico dal 1° aprile 1922 in poi, possono essere riportati nei gradi successivi, ma soltanto con effetto non anteriore al 1° luglio 1925.

Art. 119.

(Art. 10 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427).

Gli ufficiali delle categorie in congedo chiamati in servizio, i quali non abbiano mai goduto (pure avendone diritto) dei benefici indicati agli articoli 115, 116 e 117, avranno il trattamento stabilito dagli articoli stessi in occasione del loro primo richiamo alle armi, fatta eccezione per il periodo di richiamo di cui al primo comma del precedente art. 51.

Art. 120.

(Art. 28 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, sostituito dall'art. 9 R. decreto del 17 maggio 1923, n. 1284, e art. 24 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48).

Agli effetti della determinazione degli stipendi e delle paghe giornaliere pei sottufficiali (compresi quelli richiamati dal congedo), si applicano le disposizioni contenute nei precedenti articoli 115, 116, 117 e 118, ad eccezione dell'ultimo comma dell'art. 118, che è applicabile soltanto ai sottufficiali di carriera che erano tali prima del 24 maggio 1915.

Per sottufficiali di carriera devono intendersi coloro che prima del 24 maggio 1915 rivestivano i seguenti gradi: sergente maniscalco, sergente musicante, vice brigadiere dei carabinieri Reali; sergente maggiore, sergente maggiore maniscalco, sergente maggiore musicante e brigadiere dei carabinieri Reali; maresciallo, maestro d'arme di 3ª classe e maresciallo d'alloggio dei carabinieri Reali; maresciallo capo, maestro d'arme di 2ª classe e maresciallo d'alloggio capo dei carabinieri Reali; maresciallo maggiore, maestro d'arme di 1ª classe e maresciallo d'alloggio maggiore dei carabinieri Reali.

I sottufficiali richiamati in servizio, i quali non abbiano mai goduto (pure avendone diritto) i benefici sopra indicati, avranno il trattamento stabilito dagli articoli sopra citati, fermo il disposto del primo comma dell'art. 99.

Art. 121.

(Art. 3 del R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637).

Sono esclusi dai benefici concessi dagli articoli 115, 116 e 117 gli ufficiali ed i sottufficiali, i quali, durante il servizio prestato presso l'esercito o la marina operante, nel periodo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio sui vari fronti, abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia o indulto o commutazione, per delitti commessi nel periodo stesso.

L'esclusione di cui al precedente comma non ha luogo se trattisi di contravvenzioni, oppure di condanne inflitte per duello o per reati commessi per negligenza o imperizia o per motivi — escluso quello di lucro — che la legge penale equipara a negligenza o imperizia, o se trattisi, infine, di condanne per le quali sia intervenuta riabilitazione, o reintegrazione nel grado.

Art. 122.

(Art. 4 del R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637).

Dai benefici contemplati negli articoli 115, 116 e 117 sono esclusi gli ufficiali ed i sottufficiali, i quali, durante il servizio prestato presso l'esercito o la marina operante nel periodo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio sui vari fronti, siano incorsi in uno dei provvedimenti contemplati nelle leggi sullo stato giuridico degli ufficiali e dei sottufficiali, a seguito di deferimento a consiglio od a commissione di disciplina, o che, comunque, siano stati sospesi dall'impiego se ufficiali, o dispensati dal servizio se sottufficiali; sempre quando non sia intervenuta reintegrazione nel grado o nell'anzianità, o non abbiano beneficiato dell'amnistia disciplinare concessa col R. decreto 3 novembre 1920, n. 1514.

Art. 123.

(Art. 178 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e art. 7 del R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079).

Le indennità professionali e di servizio speciale per gli ufficiali medici, farmacisti, veterinari e del ruolo tecnico di artiglieria sono conservate, finchè rimangono in servizio permanente, a coloro che ne erano provvisti alla data 1° dicembre 1923, ed a coloro che sono stati ammessi in base a concorsi indetti prima dell'11 novembre 1923.

Esse sono sospese in tutti i casi nei quali lo stipendio è ridotto o sospeso, e durante l'aspettativa per infermità provenienti da cause di servizio.

Art. 124.

(Sesto comma dell'art. 178 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Gli ufficiali generali, che al 1° dicembre 1923 percepivano l'indennità per spese di alloggio, la conservano fino a che rimangono in servizio permanente o acquistino diritto all'indennità maggiore.

Art. 125.

(Art. 190 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, primo e secondo comma, e art. 114 terzo comma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084).

L'assegno personale, di cui all'art. 190 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è conservato fino a quando verrà riassorbito dagli aumenti, che, per effetto di promozioni di grado o della maturazione di periodi d'anzianità nei singoli gradi, si verificano in qualsiasi degli emolumenti, dovuti agli interessati alla data 1° dicembre 1923.

Le indennità di qualsiasi specie, soppresse in virtù del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e computate per la determinazione dell'assegno personale, saranno dedotte dall'assegno stesso quando cessi la funzione per cui erano corrisposte, quando si verifichi trasferimento dalla sede nella quale erano assegnate, e, in generale, in ogni caso in cui venga meno la condizione che ne giustificava la concessione.

Art. 126.

Gli aiutanti di battaglia ricevono il trattamento stabilito per il grado di maresciallo maggiore, al quale sono equiparati.

Art. 127.

I maestri d'arme (di 3ª, 2ª e 1ª classe), che sono mantenuti in servizio fino al compimento degli anni di servizio per il collocamento a riposo, ricevono il trattamento stabilito per il grado di maresciallo (ordinario, capo e maggiore) al quale sono equiparati.

Art. 128.

Ai sottufficiali dei carabinieri Reali, riassunti in servizio dal congedo illimitato per essere adibiti ai depositi di esplosivi, spettano i normali assegni del loro grado, e le indennità stabilite per l'arma propria.

Art. 129.

(Art. 1, sesto comma, del R. decreto 18 settembre 1924, n. 1606).

Ai sottufficiali dei carabinieri Reali, riassunti in servizio dal riposo a senso del R. decreto 18 settembre 1924, n. 1606, per essere adibiti a lavori d'ufficio, sono dovuti lo stipendio e le indennità spettanti ai sottufficiali delle altre armi e non quelli dell'arma propria.

Art. 130.

Ai militari del soppresso Corpo invalidi e veterani sono dovuti gli assegni previsti dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3098.

La paga giornaliera per il grado di furiere maggiore è di L. 13.

Art. 131.

Sono abrogati il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, approvato col R. decreto 14 luglio 1898, n. 380; e, per quanto riguarda i militari del R. esercito, il R. decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1427, il R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, il R. decreto-legge 17 maggio 1923, n. 1284, il R. decreto 4 settembre 1925, n. 1737, e tutte le altre disposizioni che contrastano con quelle del presente decreto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA I.

UFFICIALI.

Stipendio - Supplemento di servizio attivo - Indennità militare — Indennità militare speciale (4) — Assegno per spese di rappresentanza.

Grado gerarchico	GRADO MILITARE	Anni richiesti per gli aumenti di stipendi	Stipendio	Supplemento di servizio attivo	Indennità militare – Intera	Indennità militare – Ridotta – (2) per gli ufficiali provvisti di alloggio in natura	Indennità militare – Ridotta – (3) per gli ufficiali obbligati ad alloggiare in edifici militari	Indennità militare speciale per l'arma dei CC. RR.	Assegno per spese di rappresentanza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Maresciallo d'Italia	—	46,000	13,000	20,000	17 850	—	—	10,000
2	Generale d'armata (1)	—	36,500	11,500	9,000	6,850	—	—	6,000
3	Generale di Corpo di armata	—	32,000	10,500	7,200	5,500	—	—	4,800
4	Generale di divisione e tenente generale	—	27,500	9,500	6,700	5,140	—	—	2,400
5	Generale di brigata e maggior generale	0 4	21,000 23,000	7,500	6,200	4,730	—	—	1,200
6	Colonnello	0 4 4	17,800 19,000 20,500	5,500	5,700	4,370	5,035	2,800	900
7	Tenente colonnello	0 4 4	16,000 16,800 17,800	4,200	5,200	3,950	4,575	2,400	—
8	Maggiore	0 4 4 4	13,700 14,300 15,100 16,000	3,500	4,700	3,580	4,140	2 200	—
9	Capitano	0 4 4 4	11,600 12,200 12,900 13,700	2,800	3,700	2,810	3,255	1,800	—
10	Tenente	0 3 3 4	9,500 10,100 10,800 11,600	2,100	2,600	1,980	2,290	1,500	—
11	Sottotenente. Maestro direttore di banda e maestro di scherma	0 2 2 3 3	7,000 7,600 8,200 8,800 9,500	1,700	2,400	1,820	2,110	1,200	—

ANNOTAZIONI.

(1) Gli assegni spettanti ai generali comandanti designati di armata sono stabiliti dall'art. 43 e dall'art. 51, ultimo comma, del presente testo unico.

(2) Per gli ufficiali generali, gli ufficiali dei carabinieri Reali e gli ufficiali dei depositi allevamento quadrupedi quando sono provvisti di alloggio in natura.

(3) Per gli ufficiali — non compresi nella precedente nota (2) — che per disposizioni regolamentari o per riconosciute necessità di servizio siano obbligati ad alloggiare in edifici militari.

(4) Agli ufficiali addetti ai reparti di correzione e agli stabilimenti militari di pena, ed ai maestri direttori di banda spetta l'indennità militare speciale, che è prevista rispettivamente dagli articoli 30 e 31 del presente testo unico.

TABELLA II.

MARESCIALLI (esclusi quelli dei carabinieri Reali).

Stipendio - Supplemento di servizio attivo — Indennità militare.

GRADO	Anni richiesti per gli aumenti di stipendio	Stipendio	Supplemento di servizio attivo	Indennità militare
Maresciallo maggiore	0	7,400	1,400	630
	4	8,100	1,470	
	4	8,800	1,540	
	4	9,500	1,610	
	4	10,200	1,680	
	3	10,900	1,750	
Maresciallo capo	0	6,300	1,180	
	4	6,700	1,220	
	4	7,200	1,270	
	3	7,700	1,320	
Maresciallo ordinario	0	5,400	980	
	4	5,800	1.020	
	4	6,300	1.070	
	4	6,800	1,120	

ANNOTAZIONI.

Agli attuali aiutanti di battaglia spetta il trattamento stabilito pei marescialli maggiori.

(Art. 59 primo comma, del R. decreto 23 giugno 1927, n. 1037).

I marescialli, che, al compimento del 35° anno di servizio, sono trattenuti nella posizione di servizio sedentario, percepiscono — a decorrere dal 36° anno di servizio — una indennità speciale annua di L. 700, computabile agli effetti della pensione. Essa è regolata come lo stipendio.

TABELLA III.

SERGENTI MAGGIORI E SERGENTI.

Paga giornaliera — Indennità militare.

GRADO	Anni di effettivo servizio militare richiesti per gli aumenti della paga giornaliera.	Paga giornaliera	Indennità militare
Sergente maggiore	0	11 —	540
	7	12 —	
	9	13 —	
	12	14 —	
	15	15 —	
Sergente	0	8 —	360
	4	10.50	

ANNOTAZIONI.

Le paghe sopraindicate debbono essere aumentate del 10 per cento.

Tale aumento non è computabile ai fini della pensione, e non è dovuto nelle posizioni in cui la paga è sospesa o ridotta.

Esso non è neppure computabile agli effetti della indennità prevista dalla legge sullo stato dei sottufficiali per coloro che sono congedati, riformati o dispensati dal servizio senza diritto ad impiego civile od a pensione.

TABELLA IV.

CAPORALI E SOLDATI.

Paga giornaliera.

GRADO	Paga giornaliera
Caporale maggiore zappatore, musicante, trombettiere, tamburino e maniscalco	0.80
Caporale maggiore	0.75
Caporale zappatore, musicante, trombettiere, tamburino e maniscalco, appuntato musicante, tamburino e maniscalco	0.60
Caporale e maniscalco	0.55
Appuntato, zappatore, trombettiere e tamburino	0.45
Soldato (e uomini fuori forza)	0.40
Soldati delle compagnie di disciplina di punizione	0.35

TABELLA V.

MARESCIALLI DEI CARABINIERI REALI.

Stipendio - Supplemento di servizio attivo - Indennità militare Indennità militare speciale.

GRADO	Anni richiesti per gli aumenti di stipendio	Stipendio	Supplemento di servizio attivo	Indennità militare	Indennità militare speciale
	0	8,000	1,570		
	4	8,700	1,640		
Maresciallo d'alloggio maggiore	4	9,500	1,720		1,100
	3	10,300	1,800		
	3	11,100	1,880		
	0	7,100	1,370		
	3	7,500	1,410		
Maresciallo d'alloggio capo	3	8,000	1,460	630	1,050
	3	8,500	1,510		
	3	9,000	1,560		
	0	6,400	1,190		
	3	6,700	1,220		
Maresciallo d'alloggio	3	7,000	1,250		950
	3	7,300	1,280		
	3	7,600	1,310		
	3	7,900	1,340		

ANNOTAZIONI.

Ai marescialli dei carabinieri Reali spetta una indennità vestiario giornaliera, che è stabilita dall'art. 94 del presente testo unico.

Ai marescialli, effettivi allo squadrone carabinieri guardie del Re, è dovuto un soprassoldo giornaliero di L. 2.

Ai marescialli appartenenti all'arma a cavallo spetta un soprassoldo giornaliero di L. 0.50.

TABELLA VI.

BRIGADIERI E VICE BRIGADIERI DEI CARABINIERI REALI.

Paga giornaliera - Indennità militare - Indennità militare speciale
Soprassoldo giornaliero per servizio speciale di pubblica sicurezza.

GRADO	Anni di effettivo servizio militare richiesti per gli aumenti della paga giornaliera	Paga giornaliera	Indennità militare	Indennità militare speciale	Soprassoldo giornaliero per servizio di P. S.
Brigadiere	0	14 —	540	820	L. 1.
	3	14.50			
	6	15.50			
	9	16.50			
	12	17.50			
	15	18.50			
	18	19 —			
Vice Brigadiere	0	13.50	360	730	
	3	14 —			
	6	15 —			
	9	15.50			
	12	16.50			
	15	17 —			

ANNOTAZIONI.

Le paghe sopraindicate debbono essere aumentate del 10 per cento.

Tale aumento non è computabile ai fini della pensione, e non è dovuto nelle posizioni in cui la paga è sospesa o ridotta.

Ai brigadieri e vice brigadieri è dovuta una indennità vestiario giornaliera, che è stabilita dall'art. 94 del presente testo unico.

Ai brigadieri e vice brigadieri, effettivi allo squadrone carabinieri guardie del Re, spetta un soprassoldo giornaliero di L. 2.

Ai brigadieri e vice brigadieri dell'arma a cavallo compete un soprassoldo giornaliero di L. 0.50.

Per la corresponsione del soprassoldo giornaliero per servizio speciale di pubblica sicurezza provvede l'art. 96 del presente testo unico.

TABELLA VII.

APPUNTATI DEI CARABINIERI REALI, CARABINIERI E ALLIEVI CARABINIERI.

Paga giornaliera — Indennità militare speciale —
Soprassoldo giornaliero per servizio speciale di pubblica sicurezza.

	Paga giornaliera	Indennità militare speciale (giornaliera)	Soprassoldo giornaliero per servizio speciale di P. S.
Appuntato.			
Non raffermato	9.45	Agli appuntati L. 1,60 — Ai carabinieri raffermati L. 1 —	L. 1 —
All'ammissione alla 1ª rafferma triennale	10.50		
Id. id. 2ª id. id.	11.50		
Id. id. 3ª id. id.	12.50		
Al compimento del 3° anno dall'ammissione alla 3ª rafferma triennale	13.50		
Al compimento del 6° anno dall'ammissione alla 3ª rafferma triennale	14.50		
Carabiniere.			
Non raffermato	8.50		
All'ammissione alla 1ª rafferma triennale	9.65		
Id. id. 2ª id. id.	10.40		
Id. id. 3ª id. id.	11.20		
Al compimento del 3° anno dall'ammissione alla 3ª rafferma triennale	11.90		
Al compimento del 6° anno dall'ammissione alla 3ª rafferma triennale	12.50		
Carabiniere ausiliario	7 —		
Allievo carabiniere	5 —		

ANNOTAZIONI.

Le paghe sopraindicate — escluse quelle degli allievi carabinieri — debbono essere aumentate del 10 per cento.

Tale aumento non è computabile ai fini della pensione, e non è dovuto nelle posizioni in cui la paga è sospesa o ridotta.

Agli appuntati ed ai carabinieri è dovuta una indennità vestiario giornaliera, che è stabilita dall'art. 94 del presente decreto.

Agli appuntati ed ai carabinieri, effettivi allo squadrone carabinieri guardie del Re, spetta un soprassoldo giornaliero di L. 2.

Agli appuntati ed ai carabinieri dell'arma a cavallo compete un soprassoldo giornaliero di L. 0.50.

Agli allievi carabinieri dell'arma a cavallo è dovuto un soprassoldo giornaliero di L. 0.25.

Per la corresponsione del soprassoldo giornaliero per servizio speciale di pubblica sicurezza provvede l'art. 98 del presente decreto.

Numero di pubblicazione **798.**

REGIO DECRETO 31 gennaio 1929, n. **205.**

Riunione dei comuni di Borgarello, Torre del Mangano e Torriano in un unico Comune denominato « Certosa di Pavia » con la sede municipale a Torre del Mangano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Borgarello, Torre del Mangano e Torriano sono riuniti in unico Comune denominato « Certosa di Pavia » con la sede municipale a Torre del Mangano.

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Pavia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *marzo* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 282, *foglio* 5. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **799.**

REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n. **207.**

Approvazione della convenzione 15 gennaio 1929 per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Pisa-Marina di Pisa-Calambrone.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Viste le leggi 27 giugno 1912, n. 638; 14 luglio 1912, numero 835; 29 dicembre 1912, n. 1365; 8 giugno 1913, n. 631; 23 luglio 1914, n. 742, e il Nostro decreto 8 marzo 1914, n. 428;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 8 luglio 1919, n. 1327; 23 gennaio 1921, n. 56; 31 agosto 1921, n. 1222; 8 febbraio 1923, n. 431; 23 maggio 1924, nn. 996 e 998; 29 luglio 1925, n. 1509; 31 dicembre 1925, n. 2525; 3 aprile 1926, n. 757, e 16 agosto 1926, n. 1595;

Sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione 15 gennaio 1929-VII, stipulata fra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, e i legali rappresentanti del Consorzio interprovinciale Pisa-Livorno e della Società italiana per le ferrovie economiche e tramvie a vapore della provincia di Pisa, per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Pisa-Marina di Pisa-Calambrone.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *marzo* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 282, *foglio* 7. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **800.**

REGIO DECRETO 17 gennaio 1929, n. **211.**

Autorizzazione alla Società telefonica interprovinciale piemontese e lombarda (S.T.I.P.E.L.) ad emettere obbligazioni per l'importo di lire 200 milioni anche oltre il limite di cui all'art. 171 del Codice di commercio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 698, convertito nella legge 8 marzo 1928, n. 520, che reca agevolazioni per la emissione di obbligazioni da parte delle società per azioni oltre il limite di cui all'art. 171 del Codice di commercio;

Veduto il R. decreto 22 dicembre 1927, n. 2734, che fissa le norme regolamentari per l'esecuzione del predetto Regio decreto-legge;

Veduta la documentata domanda in data 22 novembre 1928 della Società telefonica interprovinciale piemontese e lombarda (S.T.I.P.E.L.), con sede in Torino, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 2 del predetto Regio decreto-legge, la facoltà di emettere obbligazioni oltre il limite del capitale versato;

Considerato che, secondo l'ultimo bilancio approvato, la Società istante ha un capitale versato e tuttora esistente di L. 100,400,000;

Considerato che un più largo sviluppo della « S.T.I.P.E.L. » si rende opportuno nell'interesse dell'economia nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Società telefonica interprovinciale piemontese e lombarda (S.T.I.P.E.L.), con sede in Torino, è autorizzata ad emettere obbligazioni per l'importo di L. 200,000,000, anche oltre il limite di cui all'art. 171 del Codice di commercio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, foglio 12. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 801.

REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n. 209.

Costituzione della Commissione unica per gli esami degli ufficiali veterinari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 luglio 1926, n. 1423, che stabilisce le norme per gli esami per l'avanzamento ad anzianità e a scelta per gli ufficiali del Corpo veterinario del Regio esercito;

Visto il R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2532, che reca provvedimenti per la carriera degli ufficiali inferiori di fanteria e cavalleria e degli ufficiali del Corpo veterinario militare;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 11 del R. decreto 15 luglio 1926, n. 1423, è sostituito il seguente:

« Per tutti gli esami (facoltativi ed obbligatori), ai quali saranno sottoposti gli ufficiali veterinari, funzionerà una stessa Commissione giudicatrice, la quale sarà così composta:

un colonnello veterinario in S.P.E., presidente;

due colonnelli o tenenti colonnelli veterinari in S.P.E., membri ».

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, foglio 9. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 802.

REGIO DECRETO 31 gennaio 1929, n. 186.

Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione di Pieve Terzagni, con sede in Pescarolo.

N. 186. R. decreto 31 gennaio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione di Pieve Terzagni, con sede nel comune di Pescarolo, provincia di Cremona, e n'è approvato lo statuto sociale.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 803.

REGIO DECRETO 3 gennaio 1929, n. 188.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Lucca.

N. 188. R. decreto 3 gennaio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Lucca.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 804.

REGIO DECRETO 28 gennaio 1929, n. 194.

Trasformazione in Asilo infantile dell'Opera pia « Ospedaletto Serralutzu-Flores », in Cuglieri.

N. 194. R. decreto 28 gennaio 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Ospedaletto Serralutzu-Flores », in Cuglieri, viene trasformata in Asilo infantile e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 805.

REGIO DECRETO 31 gennaio 1929, n. 196.

Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione Dugale Pascoletto di Pontoglio, con sede in Pontoglio.

N. 196. R. decreto 31 gennaio 1929, col quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione Dugale Pascoletto di Pontoglio, con sede nel comune di Pontoglio, provincia di Brescia, e ne è approvato lo statuto sociale.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 806.

REGIO DECRETO 31 gennaio 1929, n. 197.
Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione del vaso Fiume, con sede in Orzinuovi.

N. 197. R. decreto 31 gennaio 1929, col quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione del vaso Fiume, con sede nel comune di Orzinuovi, provincia di Brescia, e n'è approvato lo statuto sociale.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 807.

REGIO DECRETO 31 gennaio 1929, n. 198.
Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione della conca ternana, con sede in Terni.

N. 198. R. decreto 31 gennaio 1929, col quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione della conca ternana, con sede in Terni.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 808.

REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n. 208.
Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione di depositi ed opere militari nella provincia di Cagliari.

N. 208. R. decreto 21 gennaio 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per la guerra, viene dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione di depositi ed opere militari nel territorio della provincia di Cagliari.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 809.

REGIO DECRETO 20 settembre 1928, n. 3455.
Annullamento dei contributi scolastici di alcuni Comuni della provincia di Aosta.

N. 3455. R. decreto 20 settembre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze, i contributi scolastici annualmente dovuti dai comuni di Charvensod, Gignod, Gressan, Jovençan, Pollein, Roisan, Saint Christophe e Sarre, della provincia di Aosta, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, e già fissati rispettivamente in lire 1600, 5600, 3200, 1600, 2400, 2400, 4000 e 4800 col R. decreto 8 dicembre 1927, n. 2776, sono annullati a decorrere dal 6 marzo 1928.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 810.

REGIO DECRETO 24 dicembre 1928, n. 3457.
Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio irriguo di Tezze, con sede in Rivoli Veronese.

N. 3457. R. decreto 24 dicembre 1928, col quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio irriguo di Tezze, con sede nel comune di Rivoli Veronese, provincia di Verona.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1929 - Anno VII

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1929.
Restituzione della tassa di scambio pagata sull'importazione della cellulosa destinata alla fabbricazione di prodotti di seta artificiale esportati nel 1° semestre 1929.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 29 dicembre 1926, numero 2191, che per i prodotti di seta artificiale esportati dispone la restituzione della tassa di scambio pagata sulla importazione della cellulosa occorsa per la fabbricazione dei prodotti stessi:
Visto l'art. 20 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463;

Decreta:

Articolo unico.

Agli effetti della restituzione della tassa di scambio in ragione di L. 0.50 per cento del valore della cellulosa occorsa per la fabbricazione dei prodotti di seta artificiale esportati dal 1° gennaio al 30 giugno 1929, il valore medio della cellulosa, in relazione al peso dei prodotti di seta artificiale indicato nella bolletta di esportazione, è determinato in L. 2.60 per ogni chilogramma di prodotti esportati.

Le somme restituite a titolo di tassa di scambio a norma dell'art. 6 del R. decreto-legge 29 dicembre 1926, n. 2191, e del presente articolo devono stare a carico del capitolo 130 del bilancio della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio corrente 1928-1929.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 febbraio 1929 - Anno VII

Il Ministro: Mosconi.

(607)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** (Elenco n. 30).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono Tesoro ordinario esercizio 1925-26	1257	Cap. 1,000 —	De Robertis Domenico fu Antonio.	De Robertis Domenico fu Antonio, *minore sotto la p. p. della madre Cavalluzzi Anna fu Domenico, ved. De Robertis, maritata Zuccaro.*
Cons. 5 %	351948	270 —	Lavezzano *Maria* fu *Giuseppe-Martino* o *Martino*, minore sotto la p. p. della madre Tacchino *Albino Maria-Giuseppina* fu Giovanni ved. di Lavezzano *Giuseppe-Martino*, dom. a Lerma (Alessandria).	Lavezzano *Maria-Caterina* fu *Martino-Andrea-Giuseppe*, minore sotto la p. p. della madre *Albina-Giuseppina* fu Giovanni, ved di Lavezzano *Martino-Andrea-Giuseppe*, dom. come contro.
»	439981	185 —	Valgoi *Dante* di Gervasio, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Bormio (Sondrio).	Valgoi *Pietro-Dante* di Gervasio, minore ecc. come contro.
»	452966	150 —	Valgoi *Dante* fu Gervasio, minore sotto la p. p. della madre Wachter Maria, ved. Valgoi, dom. a Bormio (Sondrio).	Valgoi *Pietro-Dante* fu Gervasio, minore ecc. come contro.
»	56009	7,670 —	Tedeschi Beatrice fu Giulio, moglie di *Coen-Salmon Israele-Emilio* fu Elia, dom. a Firenze, vincolata.	Tedeschi Beatrice fu Giulio, moglie di *Salmon Emilio-Israele* fu Elia, dom. come contro, vincolata.
»	202112	55 —	Rubino Giovanni, *Antonino* e *Lorenzo*, fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Capra Giuseppa di Giovanni, ved. di Rubino Giuseppe, dom. a Palermo.	Rubino Giovanni, *Antonina* e *Renzo* fu Giuseppe, minori ecc. come contro.
Obbligazioni ferroviarie 3 %	29435 5293 11237 1650 1651 1652 1653 4619 4620 4621 7971 12110	Cap. 7,500 — » 2,500 — » 2,500 — » 2,500 — » 2,500 — » 2,500 — » 2,500 — » 2,500 — » 2,500 — » 2,500 — » 2,550 — » 2,500 —	Sacerdote Emanuele-Filiberto di Leone, dom. a Torino.	Sacerdote Emanuele-Filiberto di Leone, *minore sotto la p. p. del padre, dom. a Torino.*
Cons. 5 %	420077	30 —	Amoroso Maria-Maddalena fu Giuseppe, *nubile*, dom. in Palermo.	Amoroso Maria Maddalena fu Giuseppe, *minore sotto la p. p. della madre Pagano Rosa di Angelo, ved. di Amoroso Giuseppe*, dom. a Palermo.
» »	420078 420079	30 — 25 —	Amoroso Vittorio } fu Giuseppe, dom. a Amoroso Angelo } Palermo.	Amoroso Vittorio } fu Giuseppe, *minori*, Amoroso Angelo } ecc., come la precedente.
»	144640	15 —	Dazzi *Maria* fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Paglini Aldegonda fu Stefano, dom. ad Avenza (Massa).	Dazzi *Elisabetta-Maria-Filomena* fu Francesco, minore ecc. come contro.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 % »	147347 147348	500 — 500 —	Cordone Mario } fu Leonardo, minori Cordone Nicolò } sotto la p. p. della madre *Beccaria* Eleonora fu Pietro, ved. di Cordone Leonardo, dom. a Roma.	Cordone Mario } fu Leonardo, minori Cordone Nicolò } sotto la p. p. della madre *Cordone* Eleonora fu Pietro, ved. ecc. come contro.
»	449698	440 —	Peter Margherita-Emilia fu *Corrado*, moglie di Portovenero Giuseppe-Camillo, dom. a Messina, vincolata.	Peter Margherita-Emilia fu *Giovanni-Corrado*, moglie di Portovenero Giuseppe-Camillo, dom. a Messina, vincolata.
Ricev. provvisoria emessa dalla sezione di Regia Tesoreria provinciale di Genova il 24 febbraio 1925 per 4 titoli 3.50 % 1906	10174	Cap. 1,900 —	Repetto Aldo di Giovanni.	Repetto Aldo di Giovanni, *minore sotto la p. p. del padre.*
3.50 %	150358	77 —	D'Elia *Celestina* di Sebastiano, moglie di Dionisio Giuseppe, dom. a Napoli, vincolata.	D'Elia *Agata-Celestina* di Sebastiano, moglie ecc. come contro, vincolata.
Cons. 5 % »	393653 393654	420 — 105 —	Gazzetti Alessandro, Umberto, Maria e Vittorio fu Italo, minori sotto la p. p. della madre Baraldi Elvira fu *Giacomo*, ved. di Gazzetti Italo, dom. a Fondi (Caserta). La seconda rendita è con usuf. vital. a Baraldi Elvira fu *Giacomo*, ved. di Gazzetti Italo, dom. a Fondi (Caserta).	Gazzetti Alessandro, Umberto, Maria e Vittorio fu Italo, minori sotto la p. p. della madre Baraldi Elvira fu *Alessandro*, ved. ecc. come contro. La seconda rendita è con usufrutto vital. a Baraldi Elvira fu *Alessandro*, ved. ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 9 febbraio 1929 - Anno VII

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(483)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 271.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 264 — Data: 19 ottobre 1923 — Ufficio ch rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Roscigno Sebastiano fu Cesare — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 1256.50 consolidato 5 %, con decorrenza 1° ottobre 1923.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 2 febbraio 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(415)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 53.

Media dei cambi e delle rendite

del 4 marzo 1929 - Anno VII

Francia	74.57	Belgrado	33.55
Svizzera	367.16	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.60	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.647	Norvegia	5.09
Spagna	292.50	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.652	Svezia	5.10
Berlino (Marco oro)	4.531	Polonia (Sloty)	214.60
Vienna (Schilling)	2.686	Danimarca	5.095
Praga	56.57		
Romania	11.40	Rendita 3.50 %	71.225
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	66.50
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	44.825
New York	19.08	Consolidato 5 %	82.875
Dollaro Canadese	18.98		
Oro	368.16	Obbligazioni Venezie 3.50 %	75.40